

**COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ORIGINALE    COPIA                      SEDUTA :                       Pubblica       Non Pubblica

**N. 2**    SESSIONE :                       Ordinaria       Straordinaria

Data **17/01/2020**                                      CONVOCAZIONE :       1°                       2°

**OGGETTO:**      **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ALIQUOTE E DETERMINAZIONI ESERCIZIO 2020.**

L'anno duemilaventi, il giorno Diciassette, del mese di Gennaio, alle ore 18.20, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	MORANDO Alessia	SI	
2	ROMANELLO Andrea	SI	
3	PAGANO Valerio	NO	SI
4	CORDONE Mauro	SI	
5	GOGNA Silvia	SI	
6	SILVANO Martina	SI	
7	REMERSARO Nadia	SI	
8	MIGNACCO Enrico Antonio	SI	
9	DOTTI Maria Grazia	SI	
10	GRATTONE Roberto Luigi	SI	
11	RICCARDO Davide	NO	SI
<b>TOTALI</b>		<b>9</b>	<b>2</b>

Presiede la Sig.ra MORANDO Alessia, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

Partecipa alla seduta il dott. GUERRERA Luigi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari;
- l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della citata Legge n. 160/2019;

Rilevato che:

- ai sensi del comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto impositivo ai fini IMU è costituito dal possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- che sono altresì considerate abitazioni principali:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%;

Che la base imponibile è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5%;

Che, dall'imposta dovuta per la predetta abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La medesima detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

Che, ai sensi del comma 750, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Che, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

Che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% ed i comuni, possono aumentarla sino all' 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Che, ai sensi del comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% ovvero diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Che, ai sensi del comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è dello 0,86% ed i comuni, possono aumentarla sino all' 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Che, ai sensi del comma 760, per le abitazioni locare a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019: *“Per l'anno 2020, i*

*comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;*

Constatato che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative, tra le competenze del Consiglio Comunale;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tari;
  2. Di dare atto che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della citata Legge n. 160/2019;
  3. Di dare atto, altresì, che ai sensi del comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto impositivo ai fini IMU è costituito dal possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
  4. Di prendere atto che sono altresì considerate abitazioni principali:
    1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
    4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento IMU, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 5) Di approvare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote IMU:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>IMU</b>
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definito dall'art.13 comma 2 D.L. 201/11, convertito con Legge 204/2011 esclusi gli A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (compresi immobili posseduti da anziani o disabili in istituto, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, immobile posseduto da personale delle forze armate e polizia), unico immobile posseduto sull'intero territorio nazionale, non locato o ceduto in comodato, da parte di cittadini italiani residenti all'estero da cittadini iscritti all'Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.	<b>0 ‰</b>
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. Detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.	<b>6 ‰</b>
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà A.R.T.E. (Ex IACP) adibite ad abitazione principale (c.d. Alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.	<b>0 ‰</b>
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale;	<b>0 ‰</b>
Aliquota per gli immobili civili concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta ivi residenti ed abitualmente dimoranti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Art.1 comma 707 L. 147/2013.	<b>10,6 ‰</b>
Unità immobiliare fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questa ipotesi la base imponibile è ridotta del 50%. Il beneficio in parola si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	<b>10,6 ‰</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0 ‰</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili;	<b>10,6 ‰</b>
Terreni agricoli per i quali non ricorrono le fattispecie esentative di cui all'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019;	<b>0 ‰</b>
Aliquota unità immobiliare in comproprietà e con diversa destinazione da parte dei titolari: Comproprietario residente nell'immobile	<b>0 ‰</b>
Comproprietario non residente nell'immobile	<b>10,6 ‰</b>
Aliquote aree edificabili date in affitto a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola;	<b>0 ‰</b>
Aliquota immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 locati a canone concordato;	<b>10,6 ‰</b>
Aliquota immobili di categoria catastale C/1 C/3 a seguito presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'immobile è rimasto sfitto per almeno 12 mesi e fino al 31.12.2020 e fino alla data di pubblicazione della delibera istitutiva della predetta aliquota. La riduzione di aliquota viene concessa per una sola volta e per un periodo di 24 mesi continuativi dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione.	<b>8,6 ‰</b>

6) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione IMU per abitazione

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

7) Di estendere la riduzione del 50% della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori così come previsto dal comma 1092 della Legge 145/2018;

8) Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI**  
*(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

**SERVIZIO INTERESSATO  
REGOLARITA' TECNICA**

- X Favorevole  
 Contrario .....  
 Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 17/01/2020

Il Responsabile  
f.to LUIGI GUERRERA

**SERVIZIO RAGIONERIA  
REGOLARITA' CONTABILE**

*(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)*

- X Favorevole  
 Contrario .....  
 Non necessita di parere di regolarità contabile

Data 17/01/2020

Il Responsabile  
f.to LUIGI GUERRERA

Approvato e sottoscritto.

► Il Presidente

f.to MORANDO ALESSIA



► Il Segretario Comunale

f.to GUERRERA LUIGI

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 09/06/2020



► Il Segretario Comunale

f.to GUERRERA LUIGI

---

### CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000).



► Il Segretario Comunale

f.to GUERRERA LUIGI

---

È copia conforme all'originale.

Data 09/06/2020



► Il Segretario Comunale

f.to GUERRERA LUIGI